



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

CAPITANERIA DI PORTO
ORTONA

ORDINANZA

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Ortona:

- VISTO** l'Atto Formale – Concessione/Contratto n. 01/2008 del Reg. C.D.M. e n. 3432 del Reg. Rep. Atti – sottoscritto in data 22.1.2008 dal Comune di Francavilla al Mare (CH) nella persona del Sindaco *pro-tempore*;
- VISTA** la nota prot. n. 13825 in data 28.4.2021 del Municipio della Città di Francavilla al Mare (CH) – Settore III – Attività Tecniche ed Ambientali, con la quale si comunicava l'ultimazione dei lavori di costruzione dell' "Approdo per la piccola pesca e turismo di Francavilla al Mare", proponendo una prima bozza del relativo Regolamento di gestione;
- VISTO** la nota prot. n. 20840 in data 19.6.2021 del Municipio della Città di Francavilla al Mare (CH) – Settore III – Attività Tecniche ed Ambientali, con la quale si trasmetteva il Regolamento – Rev. 1, come discendente dal recepimento delle indicazioni fornite dall'Autorità Marittima con la nota prot. n. 9852 in data 7.5.2021, oltre a fornire alcune precisazioni e controdeduzioni alla medesima nota;
- VISTA** il parere con prescrizioni prot. n. 7388 in data 9.7.2021 del Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti, in ordine al contenuto degli art. 13.3 "Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza" – art. 16.8 "Servizio antincendio" – art. 19 "Piano antincendio", di cui al Regolamento – Rev. 1 – proposto dalla Civica Amministrazione di Francavilla al Mare (CH);
- VISTI** i fogli prot. nn. 11211 e n. 12715, rispettivamente in data 31.3.2022 e 12.4.2022 del Comune di Francavilla al Mare, con i quali sono stati trasmessi all'Istituto Idrografico della Marina Militare i rilievi batimetrici *multibeam* dell' "Approdo per piccola pesca e turismo di Francavilla al Mare", ai sensi del Disciplinare Tecnico I.I.3176;
- VISTA** la nota prot. n. M_D MMIDROGE0003917 in data 28.4.2022 dell'Istituto Idrografico della Marina Militare, con la quale ... *omissis... si rappresenta che i dati acquisiti e certificati secondo quanto previsto dal Disciplinare tecnico da persona titolata a svolgere tale compito, come riportato al para 5 a) della pubblicazione in riferimento a., sono immediatamente impiegabili per gli atti amministrativi discendenti, avendo l'accortezza di riferire le misurazioni al datum verticale che come per la cartografia nautica è il Livello Riferimento Scandagli (LRS) ... omissis...*;
- VISTA** la Convenzione Internazionale "COLREG '72" – "Norme per prevenire gli abbordi in mare", ratificata con legge 27.12.1977, n. 1085;
- VISTA** la Convenzione Internazionale "MARPOL 73/78", ratificata con legge 29.9.1980, n. 662 e ss.mm.ii;

- VISTO** Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197 - Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;
- VISTO** il D. Lgs. 171/2005 Codice della Nautica da Diporto e relativo D.M.146/2008 attuativo dello stesso regolamento e ss.mm.ii;
- VISTO** il D. Lgs. 152/2006 - “Testo unico in materia ambientale”;
- VISTA** la Circolare n. 47 serie I prot. n. 5172755 in data 5.8.1996 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo dei Porti;
- VISTA** la Legge n. 68 in data 02 febbraio 1960 recante “Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici” e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 12 luglio 1989 recante “Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico”;
- RITENUTO NECESSARIO** disciplinare le attività che si svolgono nell’ambito del suddetto “Approdo per la piccola pesca e turismo di Francavilla al Mare”, sotto l’aspetto della sicurezza della navigazione e portuale nonché quello relativo alla tutela dell’ambiente marino allo scopo di scongiurare atti o fatti che possano provocare un inquinamento;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del codice della navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione, parte marittima;
- VISTI** gli altri atti d’ufficio;

ORDINA

Art. 1 – Approvazione regolamento

E’ approvato il Regolamento – Rev. 1 dell’ “Approdo Piccola Pesca e Turismo di Francavilla al Mare”, come proposto dal Municipio della Città di Francavilla al Mare (CH) – Settore III – Attività Tecniche ed Ambientali - con nota prot. n. 20840 in data 19.6.2021, allegato alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante, che entra in vigore dalla data odierna.

Art. 2 – Massimo pescaggio consentito per l’accesso

In considerazione delle risultanze dei rilievi batimetrici *multibeam*, condotti dalla Civica Amministrazione ai sensi del Disciplinare Tecnico I.I.3176, e trasmessi all’Istituto Idrografico della Marina Militare, **il massimo pescaggio consentito per l’entrata, l’uscita e lo stazionamento nell’infrastruttura portuale è fissato in mt 1,00 (uno/00)**, fatte salve eventuali future rideterminazioni discendenti da interventi di manutenzione condotti dalla medesima Civica Amministrazione.

Art. 3 – Manleva, disposizioni finali e sanzioni

L’Amministrazione Marittima è da ritenersi manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose a seguito delle attività che si svolgono all’interno dell’ “Approdo Piccola Pesca e Turismo di Francavilla al Mare”, per l’inosservanza del Regolamento – Rev. 1 – approvato al precedente art. 1.

I contravventori al presente provvedimento, fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi della vigente normativa applicabile e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza del mancato rispetto delle norme della presente Ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'Albo dell'Ufficio, inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché opportuna diffusione

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Francesco SCALA



Municipio della Città di Francavilla al Mare
Medaglia d'Oro al Valore Civile
Provincia di Chieti - Abruzzo

SETTORE III
ATTIVITA' TECNICHE ED AMBIENTALI

REGOLAMENTO
DELL'APPRODO PER PICCOLA PESCA E TURISMO
DI FRANCAVILLA AL MARE

Rev. 01

A seguito delle Osservazioni della Capitaneria di Porto di Ortona

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. __ DEL __.__.____



INDICE

PREMESSE GENERALI	3
Articolo 1 –IL PORTO TURISTICO	4
Articolo 2 –DENOMINAZIONI	5
Articolo 3 – GLI ORMEGGI E LE MODALITÀ DI ORMEGGIO	6
Articolo 4 - RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI E DELLA DIREZIONE DEL PORTO	7
Articolo 5 – LE MANOVRE	8
Articolo 6 - DISCIPLINA ORGANIZZATIVA DEI POSTI BARCA	8
Articolo 7 – IMBARCAZIONI AL TRANSITO	10
Articolo 8 – PIANO DEGLI ORMEGGI	11
Articolo 9 - POSTI ORMEGGIO CORPI DI POLIZIA E PROTEZIONE CIVILE	11
Articolo 10 - ACCESSO VIA TERRA E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI	11
Articolo 11 - CASI DI EMERGENZA E DI FORZA MAGGIORE	12
Articolo 12 - INQUINAMENTI E MOLESTIE	12
Articolo 13 -PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA	13
Articolo 14 – ISPEZIONI	14
Articolo 15 – ASSICURAZIONE	14
Articolo 16 - SERVIZI PORTUALI	15
Articolo 17 -ALAGGIO E VARO DELLE IMBARCAZIONI E DEI NATANTI	16
Articolo 18 - USO DELLE AREE A TERRA	17
Articolo 19 – PIANO ANTINCENDIO	18
Articolo 20 – SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ COMM.LI E PROFESSIONALI	18
Articolo 21 - TARIFFE DI ORMEGGIO	19
Articolo 22 - MODALITÀ DI VERSAMENTO E SANZIONI	19
Articolo 23 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	19



PREMESSE GENERALI

Le attività del Comune di Francavilla al Mare sull'insieme dell'*APPRODO PER PICCOLA PESCA E TURISMO* (di seguito indicato Porto) vengono esercitate in forma diretta sulla scorta della Concessione Demaniale Marittima n. 1 del 22.01.2008. I servizi ausiliari di ormeggio, sorveglianza, pulizia e manutenzione sono organizzati dal Comune che può affidarli a terzi.

Il Comune di Francavilla al Mare si è dotato del presente Regolamento per disciplinare la gestione del Porto. Il regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'ente e sarà disponibile presso la Direzione del Porto. Il controllo sul rispetto delle norme generali contenute nel presente regolamento è demandato al personale dipendente dell'Ente, ovvero alla Ditta affidataria della struttura portuale per la gestione dei servizi, ed alle autorità marittime e forze di polizia per quanto di loro competenza. Tutti i servizi forniti sono posti sotto il controllo della Direzione del Porto che è tenuto all'applicazione del regolamento e provvede all'assegnazione degli ormeggi secondo le tariffe stabilite. Spetta alla Direzione del Porto far rispettare le condizioni generali del regolamento comminando eventuali provvedimenti sanzionatori ai trasgressori che possono arrivare, nei casi più gravi, fino alla perdita del diritto di ormeggio. La Direzione del Porto comprende:

- Ufficio Tecnico Operativo;
- Amministrazione.

La Direzione del Porto è demandata ad un Direttore del Porto nominato dal Comune di Francavilla al Mare o dalla Società affidataria del servizio di gestione. Sono altresì di competenza della medesima società eventualmente affidataria le attività gestionali secondarie afferenti l'ormeggio, la vigilanza, la pulizia e manutenzione delle banchine, delle aree verdi e dei servizi igienici. Le disposizioni qui di seguito contenute sono obbligatorie per chiunque, per qualsiasi ragione, anche transitoria, si trovi nell'ambito del porto di Francavilla al Mare.

Si rappresenta, inoltre:

1. Il Porto di Francavilla al Mare è privo di recinzioni e varchi di accesso presidiati. Le banchine portuali sono prive delle protezioni atte ad evitare la caduta in acqua di veicoli, persone o animali. A riguardo si prescrive che i veicoli non possano avvicinarsi alle banchine se non per casi particolari, e comunque autorizzati in forma scritta dalla Direzione su apposito modulo che dovrà essere richiesto ad esclusiva cura dell'autista del mezzo alla Direzione stessa. La distanza minima di rispetto dal bordo delle banchine dei mezzi autorizzati a transitare è di 3 metri. I bambini possono avvicinarsi alle banchine a distanza inferiore a 5 metri dal bordo delle stesse, solo se accompagnati dai genitori e tenuti per mano. Nell'ambito della struttura portuale i minori di 14 anni non si possono avvicinare alle banchine a distanza inferiore a 5 metri dai bordi se non accompagnati dai genitori o da chi ne esercita il controllo e che se ne assume la responsabilità. In caso di scarsa illuminazione o di mancanza di illuminazione



- notturna dovuta ad eventi meteorici, guasti all'impianto o a mancanza momentanea di erogazione di corrente agli apparati di illuminazione, da qualsiasi motivo essa sia dipesa, è fatto divieto a chiunque di avvicinarsi alle banchine, avere accesso alle barche o transitare con mezzi di qualsiasi genere presso l'area portuale. I cani in porto devono sempre essere tenuti a guinzaglio;
2. In relazione all'attività che si svolge in area portuale, operano mezzi speciali fuori sagoma, con carichi sospesi, che rappresentano un elevato pericolo per l'incolumità di quanti vi transitino in prossimità;
 3. Le peculiari caratteristiche della zona e le attività che si svolgono nell'ambito portuale non sempre permettono di conoscere e di segnalare per tempo e convenientemente le situazioni di pericolo che potrebbero verificarsi durante o in seguito alle citate attività;
 4. La particolare esposizione agli elementi meteo-marini può essere causa di mal funzionamento o deterioramento del servizio di illuminazione, della segnaletica stradale orizzontale e verticale, nonché di danni al piano di calpestio;
 5. Chiunque acceda a piedi o con veicoli all'area portuale se ne assume i relativi rischi e responsabilità, manlevando l'Amministrazione Comunale e la Società di Gestione da qualsiasi onere in merito ad accadimenti dannosi di qualsiasi genere;
 6. La Direzione del Porto non è responsabile per eventuali danni a persone, cose o veicoli in genere derivanti da carenze infrastrutturali esistenti o che possano verificarsi all'interno del Porto di Francavilla al Mare, nonché per ogni evento dannoso che dovesse verificarsi in conseguenza dell'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

Spetta alla Direzione del Porto far rispettare le condizioni generali del regolamento comminando eventuali provvedimenti che qui si sintetizzano:

1. richiamo verbale, qualora il comportamento del trasgressore costituisca una mancanza lieve e non comporti la potenzialità di danni all'ambiente, allo stesso trasgressore, a terzi, ai beni della struttura portuale o alle cose di chiunque sia la proprietà;
2. richiamo scritto, qualora i fatti siano di entità tale per cui si possa verificare un danno allo stesso trasgressore o a terzi. Al terzo richiamo scritto, la Direzione Portuale può chiedere all'amministrazione comunale di recedere per colpa del conduttore, dal contratto di ormeggio;
3. allontanamento immediato dal porto, anche, se ritenuto necessario, con l'ausilio delle forze di polizia, e proposta di recesso contrattuale senza ulteriori formalità all'Amministrazione Comunale, qualora il comportamento del trasgressore sia di grave entità e/o comporti rischio immediato di danni all'ambiente, alle persone, ai beni e/o alle cose di chiunque sia la proprietà.

Articolo 1 – APPRODO PER PICCOLA PESCA E TURISMO



L'Approdo per piccola pesca e turismo di Francavilla al Mare si compone, come visibile nell'allegata planimetria (allegato A) di:

- di n. 1 banchina;
- di n. 2 bracci a mare a protezione dello spazio acqueo;
- specchi acquei destinati alla manovra e ormeggio delle unità nautiche;
- area a terra destinata alle operazioni di alaggio e varo;
- area di sosta temporanea cantieri nautici con sede nel Comune di Francavilla al Mare;
- il piano degli ormeggi prevede n. 95 posti barca di diverse dimensioni, come di seguito specificato:

CLASSE	DIMENSIONI STALLO mt	POSTI BARCA n.	PESCAGGIO mt
I	7,00 x 2,60	55	1,00
II	9,00 x 3,00	26	1,50
III	11,00 x 3,60	14	1,80
	TOTALE	95	

La lunghezza delle imbarcazioni da tenere in considerazione ai fini della tariffa è il "fuori tutto misurato". Vale a dire che la lunghezza che determina l'appartenenza alle Classi dello stallo è quella che tiene conto di aggetti dello scafo, delfiniere, plancette e quanto altro finanche il piede dei motori fuoribordo, qualora l'imbarcazione resti all'ormeggio con il motore in posizione "alzata", anche in via discontinua.

La Direzione, una volta verificato che la misura dichiarata dall'utente non corrisponde a quella effettiva, potrà modificare unilateralmente il contratto di ormeggio adeguandolo con l'esatta misura "fuori tutto" ed applicando la tariffa della classe superiore.

La modifica della classe di tariffa potrà avvenire anche a posteriori, rispetto alla fine del periodo del contratto. Nel caso, l'accertamento darà origine alla richiesta di integrazione economica all'utente che dovrà provvedere nel più breve tempo possibile al saldo e comunque non oltre 7 giorni dalla richiesta di pagamento.

Articolo 2 –DENOMINAZIONI

Le aree e le strutture considerate ai fini del presente Regolamento sono così denominate:

- Banchina Nord;
- Banchina Sud;



- Banchina Centrale;
- Area alaggio e varo;
- Area a servizio del porto, piazzale e casotto per la vendita dei prodotti ittici.

Tale stato può comunque essere liberamente modificato e ampliato dall'Amministrazione in relazione alle esigenze e tipologia della domanda. Le assegnazioni saranno effettuate in base a graduatoria pubblica comunale in funzione delle disponibilità degli ormeggi e al protocollo di richiesta. L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare l'ormeggio di classe superiore qualora, ritenuto utile, nell'economia della gestione ai fini dell'applicazione.

Articolo 3 – GLI ORMEGGI E LE MODALITÀ DI ORMEGGIO

1. Le imbarcazioni devono essere ormeggiate seguendo le corrette modalità dettate dall'arte marinaresca e comunque in sicurezza. È a carico della singola imbarcazione/natante, la dotazione di cime di terra ed è fatto esplicito divieto dell'uso di catene e lucchetti che non permettano lo spostamento immediato dell'unità. La Direzione del Porto si riserva la facoltà di rimuovere senza preavviso, con il personale ed i mezzi a sua disposizione, tali sistemi di ormeggio;
2. Non sono previste boe di ormeggio. Il sistema di ormeggio è su trappe affondanti fissate a corpi morti e alla banchina.
3. Nelle banchine le unità devono essere ormeggiate perpendicolarmente alla banchina con la poppa o la prua rivolte alla banchina, l'assegnazione dell'ormeggio è una discrezionalità lasciata alla direzione del Porto, nei limiti delle capacità delle banchine;
4. Le imbarcazioni/natanti devono seguire le regole della buona marineria nell'avvicinamento, presa e ormeggio della boa assegnata dalla Direzione del Porto (alla quale è fatta salva la facoltà di scegliere e modificare l'assegnazione);
5. Negli specchi acquei portuali è fatto divieto, salvo casi di forza maggiore, di dare fondo all'ancora;
6. Le unità all'ormeggio dotate di motore fuoribordo potranno tenere il piede alzato solo con la poppa rivolta verso la banchina;
7. E' permesso l'utilizzo di passerelle per l'accesso alle barche. Per questioni di decoro e di uniformità le passerelle dovranno essere autorizzate per forma e misura dalla Direzione del Porto;
8. Ai fini dell'agevole salita in barca è concessa l'installazione di un predellino in acciaio inox con piano di calpestio in doghe di legno o materiale simile. La forma e le dimensioni del predellino da installare provvisoriamente sui posti barca vengono stabilite una tantum dalla Direzione in comune accordo con l'Amministrazione comunale. I costi del predellino sono totalmente a carico dell'utilizzatore;



Articolo 4 - RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI E DELLA “DIREZIONE DEL PORTO”

1. Nei posti riservati, l'utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime di ormeggio da bordo in banchina, della cui efficienza ed adeguatezza è l'unico responsabile, fatta eccezione per la sostituzione della cima dalla catenaria a bordo per la quale l'utente è autorizzato alla sola cura e manutenzione ed alla tempestiva segnalazione di anomalie presso la Direzione del Porto;
2. L'utente durante le manovre deve rispettare sempre le buone regole della navigazione per tanto nell'ipotesi di danni e rotture durante tali manovre la Direzione del Porto si potrà rifare sullo stesso richiedendo i costi per la sostituzione della trappa (cima che va da bordo alla catenaria) ed i costi per le riparazioni necessarie per ripristinare il danno cagionato dalle altre rotture;
3. L'utente è sempre responsabile di ogni eventuale danno alle attrezzature portuali e alle unità in porto, causato dalla propria imbarcazione/natante;
4. L'utente ha sempre l'onere di rendere identificabile al personale della Direzione del Porto la propria imbarcazione/natante perciò deve provvedere affinché il nome, la matricola o altri segni distintivi della propria unità siano chiaramente riconoscibili dalla banchina. Ogni imbarcazione o natante non identificabile, sarà ritenuta dalla Direzione del Porto come occupante senza titolo il posto di ormeggio e pertanto potrà esserne disposto lo spostamento;
5. L'Utente non può modificare il sistema di ormeggio, né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari, senza la preventiva autorizzazione della Direzione del Porto;
6. E' fatto divieto agli utenti del Porto di lasciare: A) cime sulle banchine (salvo adeguato posizionamento ordinato che non intralci il passaggio); B) calzature, ciabatte e oggetti vari sopra le banchine; C) utilizzare prodotti non ecologici per la pulizia delle imbarcazioni; D) Lavare le imbarcazioni senza utilizzare apposita pistola salva acqua; E) Non rispettare le prescrizioni che potranno essere impartite e comunicate dalla società che gestisce i servizi e quanto contenuto nel Regolamento;
7. La Direzione del Porto, oltre ad essere tenuta a predisporre forme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, dovrà provvedere ad un'adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi su tutta l'area del porto facente parte della concessione;
8. La Direzione è manlevata da qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale per eventuali danni a terzi e/o persone che dovessero derivare dall'inosservanza del Regolamento;



9. La Direzione non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del Porto, ed anche a bordo delle imbarcazioni, autoveicoli e motocicli e nelle unità immobiliari del Porto;
10. I responsabili della gestione delle attività dovranno verificare che in nessuna unità all'ormeggio vengano usati servizi igienici se non provvisti di idonea attrezzatura per la raccolta dei liquami e per impedire che questi ultimi, in tutto o in parte, possano essere riversati in mare. Tale divieto dovrà essere appositamente evidenziato in occasione dell'arrivo di unità unitamente alla possibilità di utilizzare i servizi igienici dell'ambito portuale che garantiscono l'utilizzo pubblico a pagamento.

Articolo 5 – LE MANOVRE

1. L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno del Porto ed in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà sempre attenersi alle regole per prevenire gli abbordi in mare, a quelle del presente Regolamento e alle indicazioni impartite dall'Autorità Marittima, pur restando pienamente responsabili dell'attuazione della manovra stessa consapevole che:
 - Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato alle manovre di ormeggio e disormeggio e alle rotte di ingresso ed uscita delle unità;
 - Tutte le manovre all'interno del Porto ed in particolare quelle di attracco e di partenza, dovranno essere eseguite in modo da non arrecare danni alle altre unità in porto;
 - La condotta delle unità all'interno dell'ambito portuale deve avvenire a velocità non superiore a 2 nodi o alla velocità minima consentita dalle caratteristiche evolutive dell'unità, comunque tale da non provocare onde e da garantire la sicurezza della navigazione e prevenire situazioni di pericolo e di danno a terzi ed alle opere portuali;
 - Le unità in uscita dal porto hanno la precedenza su quelle in entrata;
 - La navigazione a vela è proibita nell'ambito portuale, salvo in caso di avaria o di mancanza del motore ausiliario. E' vietato ogni tipo di evoluzione non connesso con le manovre suddette, in particolare per barche a motore e wind – surf;
 - È fatto obbligo a chiunque segnalare prontamente alla Direzione del Porto eventuali pericoli che possano comportare ostacolo alla navigazione delle unità all'interno del porto.

Articolo 6 - DISCIPLINA ORGANIZZATIVA DEI POSTI BARCA

1. L'assegnazione dei posti di ormeggio è di totale competenza della Direzione del Porto ed è insindacabile. La direzione si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione (condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni, cause di forza maggiore, problemi ed esigenze organizzative, etc.), i posti di ormeggio assegnati, nonché eventualmente l'ubicazione degli stessi, provvedendo allo spostamento delle unità,



- mediante il personale a sua disposizione, in caso di irreperibilità dell'Utente. L'Utente non potrà rifiutarsi di lasciare o cambiare il posto di ormeggio pena la rimozione forzata dell'unità;
2. I posti di ormeggio sono contrassegnati con numerazione progressiva. Ad ogni unità verrà obbligatoriamente apposta, sulla parte rivolta verso la banchina, un apposito adesivo con simbolo del comune di Francavilla al Mare comprovante sia il numero del posto di ormeggio, la durata e tipologia del contratto, l'eventuale tipologia svolta (noleggio, locazione, etc.), e le diciture saranno sia in italiano che in inglese;
 3. Le informazioni saranno apposte direttamente dalla direzione portuale tramite l'utilizzo di pennarello indelebile su materiale laminato "pvc protettivo anti UV";
 4. E' espressamente vietato, pena l'allontanamento immediato dell'unità:
 - a. concedere l'utilizzo del posto di ormeggio a terzi;
 - b. lo scambio non autorizzato fra utenti;
 - c. qualsiasi forma di sub affitto;
 - d. il titolare del posto barca deve anche essere il principale utilizzatore dell'imbarcazione. Qualora questi non lo sia deve indicare anche i nomi del/i maggiore/i fruitore/i;
 5. In caso di acquisto/variazione dell'imbarcazione/natante rispetto a quella indicata nel contratto, l'Utente è obbligato alla stipula di un nuovo contratto per l'adeguamento del canone ed eventuale assegnazione di un nuovo posto barca. In caso di mancato aggiornamento del contratto, la nuova unità è ritenuta "occupante senza titolo" e quindi allontanata dal Porto;
 6. In caso di decadenza o cessazione del diritto di utilizzo del posto di ormeggio (risoluzione e/o scadenza del contratto, morosità etc.), l'Utente è obbligato a rimuovere l'unità ed in caso di inadempienza, la Direzione del Porto provvederà alla rimozione, se necessario, anche fuori dall'ambito portuale, con l'addebito delle relative spese a carico dell'utente;
 7. Ove l'Utente non utilizzi e rinunci temporaneamente ad utilizzare il posto di ormeggio a lui assegnato, potrà farlo solo ed esclusivamente a favore della Direzione del Porto, dandone comunicazione all'ufficio ed indicando il periodo nel quale la rinuncia avrà effetto;
 8. Durante il periodo estivo, l'Utente dovrà dare preventiva comunicazione alla Direzione del Porto nei seguenti casi:
 - a) assenza superiore alle 24 ore;
 - b) rientro dopo le 21,00;
 - c) partenza prima delle 08,30 o dopo le 19,30;
 9. In assenza di comunicazione scritta o verbale da parte dell'Utente, la Direzione del Porto potrà, solo nei periodi di maggiore richiesta ed afflusso, riutilizzare, assegnandolo a terzi, il posto di ormeggio lasciato vacante. Resta inteso che nel momento in cui l'Utente si



- appresterà a rientrare nel posto di ormeggio in precedenza assegnato (obbligo di comunicazione 48 ore prima), sarà compito della Direzione del Porto liberare lo stesso o metterne a disposizione un altro della stessa dimensione/categoria;
10. La Direzione del Porto, per conto del Comune, declina ogni responsabilità nei casi in cui eventi di forza maggiore, comunque non dipendenti o imputabili alla stessa, non consentano l'immediata disponibilità del posto di ormeggio;
 11. Gli ormeggi sono annotati in un apposito registro, suddiviso per singole dimensioni/categorie, compagine siglate e numerate. Il registro è depositato presso la Direzione del Porto, ed è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli;
 12. L'utente deve ormeggiare la propria imbarcazione al posto barca a lui assegnato. Nel caso in cui rifiuti il posto assegnato, occupandone un altro, la Direzione del Porto provvederà alla rimozione, dell'imbarcazione/natante, se necessario, anche fuori dall'ambito portuale, con l'addebito delle relative spese a carico dell'utente;
 13. Nel caso in cui l'utente cambi unità per vari motivi (usura del mezzo, nuovo modello etc.) la nuova dovrà essere della medesima dimensione, salvo il caso in cui un unità di maggiore dimensione sia ormeggiabile nello stesso posto barca assegnato in precedenza, senza che ciò crei pregiudizio alla gestione del Porto e agli altri utenti;
 14. Al fine di garantire una corretta trasparenza, l'assegnazione dei posti barca dovrà annualmente prevedere la rotazione periodica delle imbarcazioni con pari dimensioni e pescaggio. La rotazione avverrà con lo spostamento di n. 5 posti barca in senso antiorario, vale a dire che chi si trova al posto barca n. 1 nel primo esercizio, nel secondo sarà al posto barca n. 5 e a seguire. La rotazione non riguarda i posti in transito e quelli destinati ai diversamente abili;
 15. In caso di condizioni meteo avverse la Direzione è sempre autorizzata ad intervenire per il rinforzo degli ormeggi o per la modifica delle distanze dalle banchine con accorciamento della trappa sul corpo morto. Tale operazione non comporterà alcuna responsabilità della Direzione e/o della società di erogazione dei servizi portuali per conto del Comune di Francavilla al Mare in merito ad eventuali danni che il natante o l'imbarcazione dovesse subire in seguito ad eventi atmosferici avversi quali burrasche, mareggiate, maremoti, colpi di vento, trombe d'aria o similari.

Articolo 7 – IMBARCAZIONI AL TRANSITO

1. L'unità in transito e cioè che giunge in porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata dalla Direzione del Porto, potrà utilizzare gli ormeggi, solo qualora ve ne sia disponibilità, al momento del suo ingresso in porto;
2. L'Utente in transito, al suo arrivo in porto, deve recarsi presso la Direzione del Porto e compilare una apposita scheda (consapevole delle conseguenze civili e penali per eventuali



- dichiarazioni mendaci) con la quale deve indicare tutti i dati dell'unità e dell'utente ed accettare le condizioni di ormeggio;
3. L'Utente in transito è tenuto al pagamento anticipato della tariffa per la sosta e per i servizi generali portuali secondo le tariffe in vigore approvate dall'Amministrazione comunale;
 4. La sosta dell'imbarcazione in transito è subordinata comunque alla disponibilità di posti all'interno del porto;
 5. L'ormeggio per un tempo massimo di 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria ricompresa tra le ore 10.00 e le ore 18.00 e per non più, comunque, di cinque ormeggi complessivi giornalieri, salvo disponibilità, dovrà essere a titolo gratuito;
 6. La disponibilità dei posti di ormeggio riservati al transito è pari all'8% (otto per cento) del numero complessivo dei posti barca, equivalente all'8% di 95, corrispondente a n. 8 posti barca, oltre a n. 1 posto riservato a soggetti diversamente abili. Nel dettaglio i n. 8 posti barca vengono così ripartiti:
 - a. Per la Classe I – n. 5 – per le postazioni n. 36 – 37 – 38 – 39 – 40;
 - b. Per la Classe II – n. 2 – per le postazioni n. 15 e 16;
 - c. Per la Classe III – n. 1 – per la postazione n. 14;
 - d. Per i soggetti diversamente abili la postazione è la n. 34 (Classe II), interscambiabile con la n. 35 (Classe I), in funzione della Classe di appartenenza.

Articolo 8 – PIANO DEGLI ORMEGGI

Come da planimetria allegata (Allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Nella stessa planimetria sono state individuate n. 3 posti barca da destinare alle forze dell'ordine e/o eventualmente per il soccorso in mare, rispettivamente con n. 1, 2 e 3. Successivamente, una volta rese note le esigenze delle stesse Amministrazioni Pubbliche riguardo al numero delle unità ed alle tipologie delle imbarcazioni, si provvederà ad individuare i posti da assegnare in forma definitiva.

Articolo 9 - POSTI ORMEGGIO CORPI DI POLIZIA E PROTEZIONE CIVILE

La Direzione del Porto, in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione comunale, dei vari Corpi di Polizia e della Protezione Civile, metterà a disposizione gratuitamente uno o più posti barca, concordata al momento, secondo le rispettive esigenze e caratteristiche della imbarcazione.

Articolo 10 - ACCESSO VIA TERRA E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1. È vietata la sosta dei carrelli in tutta l'area portuale



2. E' vietato l'accesso con qualsiasi veicolo (biciclette incluse) sulle banchine.

Articolo 11 - -CASI DI EMERGENZA E DI FORZA MAGGIORE

1. In casi di particolari condizioni meteorologiche e/o in qualsiasi situazione di pericolo, valutata dall'Autorità Marittima, quest'ultima potrà avvalersi disponendo e coordinando gli equipaggi delle imbarcazioni presenti nel Porto, al riguardo si ritiene opportuno riportare per estratto il Codice della Navigazione relativo ai seguenti articoli:
 - *art. 69 - Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi. L' autorità marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso e, quando non abbia a disposizione né possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorità che possano utilmente intervenire. Quando l' autorità marittima non può tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall' autorità comunale;*
 - *Art. 70 - Impiego di navi per il soccorso. Ai Fini dell' articolo precedente, l' autorità marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi. Le indennità e il compenso per l' Opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.*
2. Eventuali unità in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopradetti, potranno essere rimosse a cura e con il personale della Direzione del Porto. Nel caso in cui un'unità affondi nell'ambito portuale o nella zona di accesso al porto, l'utente è obbligato al recupero e alla relativa rimozione/smantellamento, secondo le modalità impartite dall'Autorità Marittima.

Articolo 12 - INQUINAMENTI E MOLESTIE

All'interno del Porto, a meno di specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale, è vietato:

- durante tutto l'arco della giornata, l'uso di sirene;
- dalle ore 02,00 alle 09,00 e dalle 14,00 alle 16,00 qualsiasi operazione che generi rumori molesti;
- l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia sulla banchina;
- lavare l'unità con detersivi non specifici per la nautica;
- l'uso degli impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;
- l'abbandono di accumulatori elettrici esausti (es. batterie);
- lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli;



- la pesca e la balneazione in porto;
- il lavaggio delle stoviglie, delle vele, dei salvagenti in banchina;
- ingombrare con oggetti, carrelli, tenders o altro le banchine e i moli;
- usare fonti luminose di colore e potenza tali da creare interferenze con la segnaletica portuale e/o arrecare disturbo agli utenti del Porto;
- accendere fuochi, barbecue, dare corso ad eventi e/o feste non autorizzate lungo l'area di banchina;
- effettuare lavori di manutenzione alle unità nel posto di ormeggio, salvo quelle di piccola ed ordinaria manutenzione, previa apposita autorizzazione rilasciata dalla Direzione del Porto;
- depositare qualsiasi mezzo (carrelli, invasi, gru etc.), imbarcazioni o natanti e materiali di vario genere nelle aree a terra al di fuori delle aree adibite ad alaggio o varo;
- I trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dall'art. 1164 e seguenti del Codice della Navigazione.

Articolo 13 -PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA

1. Le unità degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero, e devono essere efficienti ai fini della sicurezza della navigazione e stazionamento;
2. In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare pericolo di incendio, e la possibilità di arrecare danni alle altre unità o alle installazioni a terra. La Direzione del Porto avrà la facoltà, nell'ambito del contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo del posto di ormeggio, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione del Porto;
3. L'Utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:
 - a) E' consentito il rifornimento manuale dei serbatoi dalle ore 7.30 alle ore 9.30 utilizzando serbatoi omologati e in base alle normative vigenti;
 - b) Gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
 - c) Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento;
 - d) Le unità in porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, tranne fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano etc.) ed i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al Regolamento in vigore per le unità di quella categoria;
 - e) In caso di incendio a bordo di una unità, sia il personale che l'equipaggio della stessa, e quello delle unità vicine, deve adoperarsi per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme mettendo in funzione con la massima efficacia, i mezzi più idonei in



dotazione. La Direzione del Porto dovrà essere tempestivamente avvisata per attivare immediatamente il personale a propria disposizione per l'utilizzo degli impianti in dotazione del Porto, ed informare le Autorità competenti. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi e l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali sono a carico dell'Utente responsabile;

- f) Ogni unità, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi;
- g) In caso di sversamento di idrocarburi in acqua o sulla banchina, l'utente deve immediatamente avvisare la Direzione del Porto, nonché l'Autorità Marittima di Francavilla al Mare, provvedendo, nel frattempo, con i mezzi a sua disposizione a contenere lo sversamento nella zona interessata e ad informare il personale e/o gli equipaggi delle unità vicine. La bonifica della zona interessata sarà effettuata, sotto il controllo della locale Autorità Marittima, seguendo le procedure stabilite dalla normativa vigente. Eventuali spese saranno a carico dell'utente;
- h) E' assolutamente vietato immergersi nelle acque portuali a meno di attività autorizzata dalla Direzione del Porto (iscrizione negli albi dei sommozzatori e palombari in regola con le visite mediche). L'Utente potrà rivolgersi alla Direzione che provvederà a contattare il personale autorizzato, proprio o da essa incaricato. Le spese dell'intervento saranno a carico dell'Utente;
- i) In porto e nelle vicinanze dello stesso è vietato l'uso di apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali e/o di soccorso

Articolo 14 - ISPEZIONI

La Direzione del Porto e le Forze di Polizia potranno disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni, anche sulle unità ormeggiate nel Porto, al fine di contribuire alla prevenzione di incidenti e danni. Le unità all'ormeggio ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione.

Articolo 15 – ASSICURAZIONE

1. I natanti e le imbarcazioni dovranno essere assicurate con polizza rct e corpi, qualora il proprietario non dovesse provvedere alla copertura assicurativa indicata, l'Amministrazione Comunale e/o la Società di gestione per conto del Comune non saranno in alcun modo tenuti a risarcire alcun danno in merito ad eventi di qualsiasi genere occorsi al mezzo nautico. Il Gestore e di conseguenza la Direzione del Porto non risponde di eventuali furti, sottrazioni o smarrimenti subiti da chiunque utilizzi o transiti nell'area del Porto. La Direzione del Porto, in accordo con il Comune potrà allontanare dalla zona in Concessione l'unità la cui copertura assicurativa non



risponda alle prescrizioni de quo. Una copia del certificato di assicurazione dovrà essere consegnato alla Direzione del Porto alla stipula del contratto di ormeggio, ciò non esime tuttavia il proprietario dall'imbarcazione al puntuale rinnovo delle polizze di copertura per i rischi di cui sopra, escludendosi in ogni caso alcuna responsabilità in capo al Gestore e/o all'Amministrazione Comunale, a seguito di eventi dannosi di cui il proprietario dell'imbarcazione rimane unico ed esclusivo responsabile;

2. L'Utente che si rende colpevole di incendi, scoppi, danneggiamenti, distruzioni o perdite alle altre unità, nonché alle attrezzature ed agli impianti del Porto, sarà ritenuto l'unico responsabile di tali eventi, con l'obbligo di risarcimento del danno, senza che in alcun modo il danneggiato possa avanzare richieste di alcun genere nei confronti del Gestore e per esso la Direzione del Porto e/o l'Amministrazione Comunale, che saranno quindi esonerati da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Articolo 16 -SERVIZI PORTUALI

1. Il Comune, per mezzo della Direzione del Porto, fornisce agli Utenti i seguenti servizi portuali:

- a) Assistenza all'ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni;
- b) Pulizia delle banchine e dello specchio acqueo;
- c) Gestione dei rifiuti (Isola Ecologica controllata e video sorvegliata);
- d) Scalo di varo ed alaggio;
- e) Fornitura di acqua dolce ed energia elettrica;
- f) Servizio antincendio;

2. Gli addetti al servizio di assistenza all'ormeggio intervengono nelle fasi di ormeggio e disormeggio in ausilio ai diportisti, da terra. Il servizio è fornito tutti i giorni dalle h. 08:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle h. 20:00 compresi i festivi, in via diretta, durante il periodo di armamento – 1 maggio/30 settembre e nel periodo rimanente, previa richiesta telefonica.

3. Pulizia delle banchine e dello specchio acqueo.

Sarà cura del personale del Porto la pulizia giornaliera delle banchine.

4. Servizi igienici.

Il Porto è dotato di servizi igienici a pagamento ad uso esclusivo dei diportisti provvisti di docce e di acqua calda.

5. Gestione dei rifiuti.

Trattasi esclusivamente di rifiuti solidi urbani e gestiti secondo il Regolamento comunale. Tutti gli utenti del Porto sono obbligati a conferire tali rifiuti, differenziati per tipologia, solo nell'isola ecologica collocata nell'area portuale che verrà posizionata in una zona idonea individuata dalla Direzione portuale. E' vietato lasciare i rifiuti sulla banchina o dentro i cestini lungo l'area portuale, in caso di inosservanza e individuazione della responsabilità sarà elevata



una sanzione secondo lo stesso Regolamento comunale. Per gli altri rifiuti vale quanto stabilito dal D.Lgs n. 152/2006. Tutti gli utenti del Porto dovranno attenersi alle disposizioni del piano rifiuti redatto ai sensi del D.Lvo 182/2003 esposto presso la Direzione Portuale.

6. Scalo di varo ed alaggio unità.

Gli utenti dovranno fare esplicita richiesta presso la Direzione del Porto e saranno seguiti nelle operazioni dal personale del porto. Gli utenti saranno tenuti al pagamento anticipato della somma dovuta secondo il tariffario stabilito dall'Amministrazione Comunale.

7. Fornitura di acqua dolce ed energia elettrica.

Per ciò che concerne la fornitura di acqua, è fatto obbligo agli utenti del Porto di far uso di apposite pistole regolatrici di flusso, da applicare alle manichette, al fine di evitare sprechi. L'uso dell'acqua sarà consentito agli Utenti solo ed esclusivamente per fare bunkeraggio e lavare l'unità al rientro in porto.

La somministrazione dell'energia elettrica può avvenire solo con l'impiego di spine previste e cavi a norma di legge.

I terminali di distribuzione (colonnine) saranno utilizzati dagli utenti con l'assistenza del personale del Porto ed ogni tentativo di allaccio in forma diversa sarà perseguito. Il personale della Direzione del Porto sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare gli Utenti per un corretto allaccio.

Il pagamento dei servizi di cui sopra avverrà secondo le modalità, condizioni e patti riportati nel contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo del posto di ormeggio.

La Direzione del Porto, non è tenuta ad assicurare la fornitura di acqua ed energia elettrica nei casi di avarie ed incompletezza degli impianti, ed in particolare per carenze dovute a siccità. Detti servizi godono della clausola di esclusiva ex art. 1567 C.C.

8. Servizio antincendio.

Il Comune dispone di impianti fissi e mobili. Le spese relative agli interventi operati saranno a carico dell'Utente riconosciuto responsabile, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi ed alle attrezzature portuali. L'Utente deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 11 e seguenti per evitare ogni incidente che possa provocare incendi ed altro danno.

Articolo 17 -ALAGGIO E VARO DELLE IMBARCAZIONI E DEI NATANTI.

Alaggio e varo delle unità.

L'alaggio ed il varo di unità nel porto di Francavilla al Mare è consentito a mezzo di gru, nell'area delimitata nell'apposito settore Centrale del Porto Turistico. Le procedure devono avvenire secondo le seguenti modalità:



1. E' fatto obbligo al responsabile dell'impresa di garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché di ogni altra normativa in vigore;
2. Le operazioni potranno essere svolte esclusivamente dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00, salvo eccezionali ed urgenti motivi e previa autorizzazione della Direzione del Porto;
3. Qualsiasi operazione di alaggio e varo deve essere preventivamente comunicata alla Direzione del Porto Turistico a mezzo mail almeno giorni due prima della data. Tale documentazione sarà poi trasmessa all'Ufficio comunale preposto;
4. Al termine delle operazioni, il personale dell'impresa dovrà effettuare la pulizia della banchina;
5. Eventuali autocarri o rimorchi porta imbarcazioni possono sostare in prossimità dell'area di alaggio per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di carico o scarico delle unità e comunque non oltre 30 minuti dal termine dell'operazione stessa;
6. L'alaggio ed il varo di unità a mezzo di veicoli attrezzati con gru sono consentiti solo presso la zona asservita e appositamente delimitata, ai soggetti in regola con le disposizioni dettate dalla normativa in materia di attività esercitate sul demanio marittimo ai sensi dell'art. 68 del Codice della navigazione.
7. Le imprese che operano all'interno dell'area di varo ed alaggio dovranno corrispondere al Comune di Francavilla al Mare una quota per ogni singola operazione effettuata calcolata in base alle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.
8. Le su menzionate operazioni devono essere liquidate al Comune di Francavilla al Mare, presso la Direzione del Porto Turistico, ovvero secondo altre modalità rese note dalla Direzione, anticipatamente rispetto alle attività di alaggio e varo, sulla scorta delle dichiarazioni presentate preventivamente alle singole operazioni.
9. Al termine delle operazioni di varo e alaggio le gru mobili, e qualsiasi altro mezzo eventualmente utilizzato per tali operazioni dovranno lasciare l'area portuale. All'interno dell'area portuale non è consentita la sosta di gru, travel lift e altri automezzi utilizzati per il varo e alaggio delle imbarcazioni se non per il tempo strettamente necessario a svolgere tali operazioni.

Articolo 18 -USO DELLE AREE A TERRA

Per un diverso uso delle aree a terra, l'Amministrazione comunale provvederà ad approntare un progetto di variazione della Concessione Demaniale con tutti gli oneri relativi alle norme vigenti in materia ambientale, di smaltimento dei reflui e di prevenzione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.



Articolo 19 – PIANO ANTINCENDIO

1. Il Porto dispone di un impianto antincendio fisso con manichette dislocate sul perimetro delle banchine. Il manufatto che ospita il sistema antincendio (pompe, deposito acqua dolce etc.) è ubicato nella zona sud del Porto;
2. Il responsabile della custodia dell'impianto è il Direttore del Porto Turistico.
3. Gli indirizzi ed i numeri di telefono utili in caso di incendio sono:
 - Direzione Porto Turistico — MARINA DI FRANCAVILLA - Tel.;
 - Delegazione di Spiaggia della Guardia Costiera – Via Figlia di Iorio 54 – Tel. 085 491 7149;
 - Capitaneria di Porto di Ortona – Via Cervana n. 1, Ortona (CH)– Tel 085 906 3290;
 - Vigili Urbani di Francavilla al Mare – c/o Comune di Francavilla al Mare – Tel. 085 4920241;
 - Vigili del Fuoco di Chieti – Via Filippo Masci n.115 (CH) - Tel. 115 - 0871 3177
 - Protezione Civile Francavilla al Mare – c/o Comune di Francavilla al Mare, Corso Roma n.7 (CH) – Tel. 085 4920216;
4. In caso di incendio verrà allertata la Direzione del Porto che provvederà, con il personale a sua disposizione, ad avviare il primo intervento ed informare le Autorità preposte. Annualmente sarà eseguita una esercitazione che verterà sull'efficienza dell'impianto. Tali esercitazioni si svolgeranno alla presenza dell'Amministrazione Comunale ed andranno annotate su un apposito registro controfirmato dalla Direzione del Porto e dalla stessa Amministrazione Comunale.

Articolo 20 – SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ COMMERCIALI E PROFESSIONALI

1. A bordo delle imbarcazioni non possono essere svolte attività commerciali o professionali mentre le stesse sono ormeggiate in porto (ristorante, bar, ecc.);
2. E' altresì vietato, nello specchio acqueo, nelle banchine e negli spazi a terra inclusi nell'area in concessione, lo svolgimento di ogni tipo di attività commerciale, pubblicitaria o promozionale che non sia approvata dall'Amministrazione Comunale e dalla Direzione del Porto;
3. Potranno svolgere attività di noleggio e locazione di unità da diporto, all'interno dello specchio acqueo in concessione al Comune di Francavilla al Mare, solo gli Utenti in possesso dei requisiti previsti e limitatamente alle unità all'uopo adibite.
4. I soggetti che svolgono attività di piccola pesca possono fruire delle strutture del Porto ed utilizzare gli ormeggi allo scopo dedicati previa autorizzazione della Direzione del Porto. Non è previsto per loro il pagamento del canone di ormeggio. Rimane a loro carico il pagamento delle utenze qualora sia tecnicamente possibile contabilizzarne i consumi e le operazioni gru



per i vari e gli alaggi necessari durante l'anno. Gli ormeggi dedicati al settore della piccola pesca sono individuati nella planimetria (Allegato B)

Articolo 21 -TARIFFE DI ORMEGGIO

Le tariffe vengono di seguito riportate:

CLASSE	DIMENSIONI STALLO			TARIFFE COMPRENSIVE DI IVA			
	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	mq	ANNUALE	MENSILE	15 GG	GIORNALIERO
I	7,00	2,60	18,20	1 600,00	380,00	250,00	30,00
II	9,00	3,00	27,00	2 400,00	570,00	330,00	40,00
III	11,00	3,60	39,60	3 500,00	830,00	480,00	53,00

Sono esentati dall'applicazione della tariffa gli stalli concessi in uso a soggetti che praticano la *piccola pesca* regolarmente autorizzati nel Comune di Francavilla al Mare

Articolo 22 - MODALITÀ DI VERSAMENTO E SANZIONI

L'utente dovrà versare il corrispettivo nelle seguenti modalità:

- il 50% alla sottoscrizione del contratto di ormeggio e il saldo al momento dell'occupazione del posto barca;
- E' ammesso il pagamento in un'unica soluzione alla sottoscrizione del contratto;
- Il saldo prezzo non effettuato nelle modalità e termini di cui sopra autorizzano la Direzione portuale all'immediata rimozione e alla riscossione coattiva, mediante avvisi di accertamento, maggiorata di sanzioni e interessi come previsti dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i.;
- Il pagamento dei canoni di ormeggio dovrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario, con carte di debito/credito o con il sistema PagoPa;
- non sono ammesse forme di pagamento in contanti o con assegni bancari /circolari. In caso di mancato pagamento La Direzione del Porto, previa diffida, può disporre ingiunzione di sgombero dell'unità da diporto. In caso di inottemperanza si provvederà di ufficio alla rimozione dell'unità da diporto, mettendo l'imbarcazione a secco all'interno della struttura e/o in aree indicate dall'Amministrazione Comunale, a spese del proprietario, la cui restituzione è subordinata al pagamento delle spese di ormeggio e delle altre spese sostenute dalla Direzione del Porto.

Articolo 23 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE



1. Entrata in vigore.

Il presente Regolamento pubblicato sul sito istituzionale del Comune, entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Foro Competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra gli Utenti e/o fra loro ed il Comune, è eletto quale Foro competente quello di Chieti.


3. Revoca.

La Direzione del Porto, anche in applicazione di quanto previsto nelle premesse generali del presente regolamento, si riserva la facoltà di non concedere e/o revocare l'ormeggio ad unità ed Utenti che, loro stessi o loro equipaggi od ospiti, abbiano dimostrato comportamenti incompatibili con la correttezza dei rapporti sociali, commesso violazioni, tenuto comportamenti scorretti durante la permanenza in altri approdi turistici, o non abbiano rispettato le norme previste dal presente Regolamento. La Direzione del Porto, se necessario, provvederà all'allontanamento dell'unità con i mezzi propri e se necessario, anche alando e trasportando il mezzo fuori dell'ambito portuale a spese dell'Utente. In casi particolari la Direzione del Porto, potrà avvalersi dell'intervento della Autorità Marittima o eventualmente di altre Forze di Polizia, qualora la situazione lo richieda.

4. Accettazione.

L'Utente, all'atto della sottoscrizione del contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo del posto di ormeggio, sia a lungo sia a breve termine, dell'utilizzo dell'ormeggio in transito, e di qualsivoglia altra occupazione a vario titolo del posto di ormeggio o comunque transiti nell'area in concessione, sarà sempre ed in ogni caso soggetto al rispetto ed all'osservanza del presente Regolamento che si intenderà conosciuto approvato specificatamente ed accettato ai sensi degli artt. 1341 2° comma e 1342 C.C., in tutte le sue norme nessuna esclusa.





PLANIMETRIA POSTI BARCA

APPRODO TURISTICO DI FRANCAVILLA AL MARE

TABELLA CAPACITA' POSTI BARCA

CLASSE	DIMENSIONI STALLO	POSTI BARCA	PESCAGGIO	%
I	7.00 x 2.60	55	1.00	57.89
II	9.00 x 3.00	26	1.50	27.37
III	11.00 x 3.60	14	1.80	14.74
TOTALE		95		100

NOTA: TUTTI I CORPI MORTI SONO DI CALCESTRUZZO (C 20/25), FORNITI DI ANELLO (Ø30) E SONO POSIZIONATI AL CENTRO DEL CANALE NAVIGABILE A DISTANZA UNO DALL' ALTRO DI CIRCA 12.5 m. E RISULTANO COLLEGATI CON UNA CATENA ZINCATA A FUOCO AVENTE DIAMETRO Ø 24.